



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE. Rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **968/2013** R.G.L.

promossa da:

VOGOGNA Sergio, (C.F. VGGSRG61B17L219F), residente in Torino, via Osasco n. 71, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 14, presso lo studio dell'Avv. Mauro Trevisson che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della **Società di cartolarizzazione**



dei crediti INPS, S.C.C.I. Spa, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, nonché per procura a rogito del dott. Guido Tomazzoli, notaio in Roma n. 10804 del 24/07/2001, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia regaldo per procura generale alle liti del 23.12.11, a rogito del dott. Paolo Castellini notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede INPS di Torino

APPELLATO

E CONTRO

EQUITALIA NORD SPA,

APPELLATA

Oggetto: gestione separata Inps

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 23/08/2013

Per l'appellato Inps:

Come da memoria depositata il 05/05/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.12.2012 e diretto al Tribunale di Torino, il signor Sergio Vogogna ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificatogli in data 27 novembre 2012, mediante il quale l'Inps gli aveva ingiunto il pagamento di €14.818,03, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata, e relative somme aggiuntive, con riferimento



all'anno 2005. Eccepita in via preliminare la nullità dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione del credito azionato, nel merito il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di insegnante di ruolo a tempo pieno presso istituti scolastici di secondo grado dal 1989, con conseguente iscrizione alla gestione Inpdap e che, l'attività professionale di ingegnere da lui svolta, era priva dei caratteri di abitudine richiesti dalla normativa in materia.

Costituendosi in giudizio l'I.n.p.s. ha contestato le avverse pretese chiedendone la reiezione.

Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, Equitalia Nord s.p.a. è rimasta contumace.

Il Giudice, raccolte alcune deposizioni, acquisite le fatture emesse dal ricorrente nell'anno 2005 ed assunte informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, con sentenza 15.5.2013 ha respinto l'opposizione.

Con appello depositato in data 23.8.2013 il sig. Sergio Vogogna ha impugnato tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma.

L'I.n.p.s. ha resistito con memoria depositata il 5.5.2014.

Nonostante la rituale notifica dell'appello, nessuno è comparso né si è costituito per Equitalia Nord s.p.a., rimasta contumace.

All'udienza di discussione del 27.11.2014 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha argomentato la decisione come segue:



-l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi necessari all'intimato per svolgere un'adeguata difesa: nell'atto è specificato che la contribuzione dovuta alla Gestione Separata I.n.p.s., è riferita ai proventi ricavati dall'attività professionale di ingegnere, svolta nell'anno 2005, nell'importo risultante dalla verifica di reddito notificata al Vogogna il 4.7.2011;

-il credito azionato dall'I.n.p.s. non è prescritto poiché il *dies a quo*, per la decorrenza del termine quinquennale, non può che essere individuato in quello di presentazione del modello reddituale Unico 2006, trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 27.10.2006 (doc. 5 I.n.p.s.); in data 4.7.2011 (doc.12 ricorrente), il Vogogna ha ricevuto la comunicazione I.n.p.s., corredata di prospetti esplicativi dell'importo dovuto alla Gestione Separata e, pertanto, il decorso del termine di prescrizione risulta utilmente interrotto;

-la materia è regolata dall'art.2,c.26,L. 335/1995 che testualmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione Separata, presso l'I.n.p.s., ...i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 49 del testo unico delle imposte sui redditi..”;

-posto che la “professione abituale” può essere anche “non esclusiva”, quella di ingegnere libero professionale esercitata dal ricorrente deve essere considerata quale attività principale, rispetto a quella di docente di scuola secondaria, considerato che



le 42 prestazioni rese nell'anno 2005, per un importo complessivo di €.143.963,69 (cfr.fatture acquisite), costituiscono il risultato di un'attività organizzata (cfr.datì del quadro E, modello Unico 2006, oneri di spesa sostenuti, deposizione Sodano), anziché il frutto di sporadici interventi.

L'odierno appellante censura la sentenza riproponendo le difese già svolte ed, inoltre, assume che il primo Giudice, sulla base di un'erroneo esercizio dei poteri d'ufficio e con omessa valutazione delle risultanze istruttorie, ha concluso in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo, interpretando la normativa in violazione dell'art.18,comma 12,L.111/2011.

Considerata la connessione dei motivi e la natura assorbente di talune censure, occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, reiterata con l'appello.

Il Vogogna, richiamando giurisprudenza anche di questa Corte, afferma che la prescrizione dei crediti contributivi, inizia a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, pertanto, il *dies a quo* per la decorrenza di detto termine, non può essere rimesso ad un evento del tutto incerto, vale a dire al momento della trasmissione all'I.n.p.s. della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, posto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ciò che rileva è la possibilità legale di esercizio del diritto azionato e non già, l'impossibilità di fatto ad agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.



Ciò che trascura l'odierno appellante è la peculiarità, dirimente, che la concreta fattispecie presenta e in relazione alla quale occorre fare applicazione dei noti principi che regolano la materia.

Allorchè ricorre l'ipotesi dell'iscritto ad una gestione previdenziale, che si sottrae agli adempimenti che da tale iscrizione derivano, l'Ente previdenziale che gestisce la sua posizione assicurativa è certamente posto nelle condizioni di vigilare sul corretto svolgimento di tale rapporto assicurativo, esercitando i poteri ispettivi che l'ordinamento gli attribuisce, mediante i propri ispettori, ovvero, avvalendosi della collaborazione dell'amministrazione finanziaria.

E' dunque altrettanto agevole considerare che, ove invece il rapporto assicurativo non sia in essere, vale a dire il soggetto non risulti assicurato alla gestione previdenziale, come è appunto il caso del Vogogna, l'Ente non può essere a conoscenza di eventuali violazioni realizzate da un soggetto che gli è ignoto, al pari della generalità degli altri non iscritti all'assicurazione previdenziale; in tale situazione, l'Ente si trova quindi nell'impossibilità legale di monitorare la correttezza di una posizione assicurativa di cui, per definizione, non può avere contezza se non attivando una generalizzata attività accertativa, evidentemente disfunzionale rispetto agli scopi istituzionali che gli sono attribuiti.

L'attività di ingegnere libero professionista svolta dal



Vogogna era dunque ignota all'I.n.p.s. e, quindi, solo con l'emersione del dato reddituale mediante la compilazione del Modello Unico 2006 (relativo all'anno 2005), l'Istituto ha potuto avvalersi di informazioni di cui, non esso ma l'Amministrazione delle Finanze era destinataria.

Nel caso in esame, inoltre, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione, non è stato individuato alla data di trasmissione della dichiarazione reddituale dall'Agenzia delle Entrate all'I.n.p.s., ma bensì in quella di presentazione dal Vogogna all'Agenzia delle Entrate.

Posto che non v'è contrasto tra le parti, in merito all'effetto interruttivo del termine di prescrizione operato dalla comunicazione I.n.p.s., ricevuta dall'odierno appellante nel luglio 2011, tale motivo d'appello deve essere respinto.

E' invece fondato l'ultimo motivo d'appello, che deve essere esaminato in quanto assorbente ogni altra censura.

L'art.18, c.12, L.n.111/2011, norma di interpretazione autentica dell'art.2,c.26,L. n.335/1995, testualmente dispone: *“L'art.2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione Separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione di appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento agli*



Enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11...”.

E' pacifico che l'ing. Vogogna, anche nell'anno 2005, era iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti ed, altresì, era dipendente pubblico presso il Ministero dell'Istruzione svolgendo attività di insegnamento presso una struttura scolastica pubblica, con conseguente iscrizione all'Inpdap.

Ciò ha comportato, ai sensi dell'art. 2,c.2, L.n.1046/1971(“A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli Ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.”), l'esclusione dell'iscrizione ad Inarcassa.

Premesso che i soggetti di cui al comma 11 sono i liberi professionisti già pensionati, per i quali la stessa norma prevede l'iscrizione alle casse 'private' con versamento di un “contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”, la citata norma interpretativa offre soluzione ai quesiti di causa, dal momento che è incontestabile che sussistessero entrambi gli elementi che escludevano l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'odierno appellante; infatti, con riferimento all'anno 2005, il Vogogna era soggetto che svolgeva attività subordinata con regolare posizione contributiva Inpdap ed era altresì iscritto ad albo professionale, corrispondente



all'attività libero professionale espletata.

La circostanza che per l'anno 2005, con riferimento ai redditi per attività libero professionale, il versamento presso la 'cassa privata' non sia avvenuto, deriva dalla particolare forma di esonero prevista dall'art.2 L.1046/71, ma si tratta di vicenda che attiene ai rapporti tra l'assicurato ed Inarcassa, senza assumere alcuna rilevanza nei confronti dell'Inps.

Per altro verso occorre osservare che, secondo la struttura normativa della L.335/95, e le argomentazioni rese sul tema dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la Gestione Separata per i lavoratori autonomi è stata introdotta nell'ordinamento previdenziale come tutela previdenziale residuale, nel caso di lavoratori che non potessero ottenere diversamente una 'copertura previdenziale' presso enti e gestioni pubbliche o private.

E' escluso che tale finalità possa valere nel caso dell'odierno appellante, il quale, per l'arco di tempo considerato, ebbe la tutela previdenziale rappresentata dall'iscrizione all'Inpdap e lo stesso legislatore (art.2 L.1046/71) ha ritenuto ininfluyente la circostanza per cui la quota di reddito derivante dall'esercizio della libera professione non sia assoggettata a contribuzione (sulle varie questioni dibattute in causa vedi, nello stesso senso, di questa Corte Sent. 976/12, R.G. 987/11, Sent. 390/14, R.G. 958/13).

Ne deriva che l'iscrizione contemporanea ad altre forme di



previdenza, come per il ricorrente, comporta l'esclusione del versamento contributivo alle casse professionali salvo il cosiddetto contributo di solidarietà, ovvero il contributo integrativo.

La ricorrenza delle circostanze in fatto, poste a fondamento dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'I.n.p.s., risulta ritualmente introdotta e documentata nel giudizio di prime cure; conseguentemente, la novità della questione, non proposta con il ricorso introduttivo del precedente grado ma bensì, a dire dell'appellante, nel corso della discussione orale, non ne preclude l'esame .

Per tali assorbenti argomentazioni, l'appello deve essere accolto come da dispositivo, ove sono liquidate le spese di entrambi i gradi a carico della parte soccombente.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

in accoglimento dell'appello,

dichiara che non sono dovuti all'I.n.p.s. gli importi di cui all'avviso di addebito impugnato;

condanna l'I.n.p.s. a rimborsare a Vogogna Sergio le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in €.2000,00 e per il presente in €.2.200,00 oltre Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 27.11.2014

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Patrizia VISAGGI

Dr.ssa Maria Gabriella MARIANI



